

n. 17-1/2024 – Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice
dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso dai coniugi conviventi e in regime di comunione legale dei beni, Irmici Ciro, c.f. RMCCRI79A07I158P, nato a San Severo (FG) il 07/01/1979, e Pupilla Alessandra Norma, c.f. PPLLSN86B56I158F, nata a San Severo (FG) il 16/02/1986, entrambi ivi residenti alla Via San Ferdinando n. 13, avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei beni in favore dei creditori;

- esaminata la relazione dell'OCC avv. Matteo Santoro, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e relativo alla fattibilità della domanda proposta;

- ritenuto che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

- visto l'art. 270 CCII;

- dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi e membri della stessa famiglia; d'altronde buona parte dell'indebitamento ha un'origine comune, risultando i coniugi coobbligati in solido come segue:

- *“A. Amco Asset Management Company S.p.A. (ex Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), in relazione al contratto di mutuo fondiario del 16.02.2007 a rogito notaio Giacinto De Benedittis (Rep. n. 68 – Racc. n. 43), finalizzato all'acquisto l'immobile ancor'oggi adibito a casa familiare, con importo concesso pari ad € 115.000,00 da restituirsi in n. 360 rate mensili pari ad € 666,59 rispetto al quale pende attualmente innanzi al Tribunale di Foggia l'esecuzione immobiliare n. 422/2017 R.G.E., per un credito pari a complessivi € 153.853,50 (doc. 3-4-5-6-7-8);*
- *B. Agenzia Entrate e Riscossione, per omesso pagamento di cartelle esattoriali dal totale di € 23.530,81;*
- *C. C.F.R. - Consulenza Ripianificazione Finanziaria, per compensi dovuti in relazione a contratto di mandato professionale oggetto di risoluzione unilaterale comunicata in data 02.10.2024, per il quale, corrisposto un primo acconto di € 1.372,50, residua un saldo dovuto per € 4.117,50 (doc. 9)”;*

osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme

CROW 1019/2024
N. 26/2024 SENTENZA
Ref - Quarta 3/2024
9/2024 LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA PER
ASPIRER ALESSANDRA NORMA
10/2024 LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA PER
ARMICI CIRO



del Titolo V, Capo IX – e l’art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd. *fresh restart*), ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l’altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un’unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami, non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall’altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019: tale norma “è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr. Trib. Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Trib. Forlì, 20 ottobre 2022).

- dato atto che non pertiene a questa fase alcun’altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell’esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l’attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (ex plurimis, Trib. Rimini, 12/08/2021);

- dato atto che benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall’art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall’art. 272 ss. CCII in modo distinto per ciascuna di esse;

- osservato che l’eventuale aggiudicazione dell’immobile a seguito della procedura esecutiva immobiliare antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive, precluda la possibilità di impedire il trasferimento a favore dell’aggiudicatario (Trib. Potenza 6-3-2017; Trib. Livorno 21-6-2017). L’art. 187 bis disp. att. c.p.c (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) prevede che “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’art. 632, secondo comma, del codice civile, gli effetti di tali atti” e l’art. 632 c. 2 c.p.c dispone che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma



ricavata è consegnata al debitore"; tra l'altro, la finalità della non prosecuzione della procedura esecutiva pendente sarebbe quella di consentire la più celere vendita a cura degli organi della liquidazione controllata, *ratio* che non sussiste quando il bene sia stato già aggiudicato e che ordinariamente non c'è quando la procedura esecutiva immobiliare versi comunque in fase avanzata;

- dato atto che in caso di avvenuta aggiudicazione in sede esecutiva, il ricavato della vendita forzata concorrerà alla formazione della provvista di cui al piano di liquidazione in oggetto, previo atto di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva;

- tenuto conto ai fini della determinazione del limite di quanto occorra per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia delle entrate complessive indicate in €.2.000,00, in nucleo familiare composto dai coniugi e da due figli minori e ravvisato tale limite in sostanziale conformità di quanto rappresentato dagli stessi debitori (in complessivi €.1.800,00 mensili);

- ritenuto che non possa confermarsi quale liquidatore l'avv. Matteo Santoro, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII; è necessaria pertanto la nomina a liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 (*ex plurimis*, Trib. Torino, 11 maggio 2023);

P.Q.M.

1. dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei sigg.ri Irmici Ciro, c.f. RMCCRI79A07I158P e Pupilla Alessandra Norma, c.f. PPLLSN86B56I158F;

2. nomina Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dott. Antonio Lacatena.

3. nomina Liquidatore, per tutte le procedure, l'avv. Raffaella Falcone;

4. ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento; a precisazione di quanto precede, rappresenta che nel caso in cui sia intervenuta in sede esecutiva individuale (R.G.E. Trib. Foggia, n. 422/2017) l'aggiudicazione del bene, il liquidatore deve limitarsi all'atto di subentro; nel caso in cui in sede esecutiva individuale non vi sia stata aggiudicazione, il nominato liquidatore deve valutare – e conseguentemente motivare analiticamente – l'eventuale non subentro nell'esecuzione pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 422/2017) tenuto conto del massimo interesse per il ceto creditorio, con invito – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

8. fissa il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, nella misura mensile di €.1.800,00 (retribuzione di Irmici Ciro), con obbligo dei ricorrenti di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

9. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai



tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

10. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 co. 2 CCII);

11. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

12. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

13. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

14. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

18. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;

19. ordina la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio della debitrice.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 14 febbraio 2024, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

Il Giudice est.

(dott. Antonio Lacatena)

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Lazzara)



DEPOSITATO TELENOTICAMENTE

IN DATA

25.3.2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Carruzzano

Pag. 4 di 4

